



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

CORTE FEDERALE DI APPELLO

Procedimento n. **35/15** Prot.

a carico di

RICCIARDI ARCANGELO,

reclamante avverso

la sentenza 18.04.16 del TRIBUNALE FEDERALE.

La Corte Federale di Appello, composta da

Gianfranco Ceoletta- Presidente,

Luca Malvezzi Campeggi- Consigliere,

Luca Sergio- Consigliere,

all'udienza del 22.06.16 , presso la sede della FSI in Milano, Viale Regina Giovanna 12, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18 aprile 2016 il Tribunale Federale della F.S.I. infliggeva al tesserato Arcangelo RICCIARDI la sanzione della sospensione dall'attività per anni due, a causa della violazione dell'art. 3 comma 1 del Regolamento Giustizia e Disciplina (*obbligo di tenere una condotta conforme ai principi di lealtà e correttezza*), oltre che dell'art. 11 del Regolamento internazionale degli scacchi FIDE (*obbligo di consentire l'ispezione in abiti e oggetti personali*).

Il Tribunale riteneva provati i fatti per i quali il tesserato era stato deferito dalla Procura Federale, all'esito della valutazione di una serie di indizi (o presunzioni), ritenuti gravi, precisi e concordanti, che portavano inequivocabilmente a concludere che il tesserato, nel corso del torneo svolto in Imperia dal 30 agosto al 4 settembre 2015, avesse impiegato strumenti elettronici che gli consentivano di fare uso, durante gli incontri, di un software scacchistico.

Il Tribunale Federale, nelle premesse, non nascondeva il fatto che mancasse la prova certa delle caratteristiche tecniche del meccanismo utilizzato dal RICCIARDI per comunicare e ricevere risposte dall'esterno.



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Il primo Giudice superava la difficoltà, richiamando sia i principi espressi dalla Corte di Giustizia Federale in materia di valutazione della prova (Sez. Un., C.U. n. 019/CGF del 02.08.2012), sia l'art. 38 comma 6 del R.G.D..

In forza di tale ultima norma, secondo cui *“per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”*, il Tribunale evidenziava il potere di prudente apprezzamento del giudice e di valutazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 116 c.p.c. e 2729 c.c.).

Il Primo Giudice indicava gli elementi di fatto che, secondo la valutazione dei giudici, avevano reso certo l'uso di mezzi fraudolenti da parte del tesserato.

Questi, in sintesi, venivano elencati in:

- La costante presentazione in sala gioco con un ritardo di circa 10-15 minuti;
- L'indossare una camicia di tessuto scuro, spesso e pesante sempre completamente abbottonata;
- L'aver un abbigliamento non adatto al clima caldo della sala di gioco;
- Il sedersi in posizione rigida ed eretta, senza modificarla mai e senza alzarsi mai;
- L'aver sempre vicino una bottiglietta d'acqua;
- Il sudare copiosamente ed il ricevere fazzoletti di carta da una signora che lo accompagnava in sala giochi e che ivi si tratteneva per l'intera durata della partita;
- L'aver quasi sempre le braccia strettamente conserte davanti a sé, con il pollice della mano destra sotto l'ascella del braccio sinistro;
- L'aver un rapido e continuo movimento di chiusura e apertura delle palpebre;
- Il portare spesso la bottiglietta d'acqua o un fazzoletto davanti al petto;
- Il declinare l'invito degli avversari di analizzare le partite al termine delle stesse;
- Il rifiutare di togliersi la camicia durante il controllo del 3 settembre 2015, come richiesto dai due arbitri del torneo, ai quali si limitava a mostrare il contenuto delle tasche dei pantaloni;



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

- La rilevazione positiva del metal detector del 5 settembre 2015, all'altezza del petto del RICCIARDI;
- L'aver rilevato, dopo il controllo al metal detector, una sorta di ciondolo di colore scuro, di forma quadrangolare, cucito con un filo alla canottiera Il Tribunale, peraltro, sottolineava che nel corso del processo il RICCIARDI aveva prodotto alcune fotografie che riproducevano un ciondolo riprodotto una immagine religiosa, adducendo che si trattasse del medesimo ciondolo rilevato durante il controllo. Tuttavia i testimoni Coqueraut e Rossi Cassani avevano escluso che l'oggetto si identificasse con quello visto durante il controllo.
- Il tentativo, nell'occasione, di togliere un oggetto da sotto l'ascella;
- L'abbandonare il torneo immediatamente dopo il controllo.

Il Tribunale Federale, nel valutare tali elementi, ne riconosceva la non decisività, se considerati isolatamente, in quanto consapevole del fatto che in alcuni giocatori sono a volte riscontrabili comportamenti anomali (es. giocare nel caldo con una camicia pesante), senza che da questo si possano dedurre violazioni del regolamento.

Tuttavia tali comportamenti, se associati al rifiuto di sottoporsi ai controlli, astenendosi dal togliersi la camicia alla richiesta dell'arbitro che dichiarava di sospettare la presenza di congegni elettronici sotto la stessa, si traducevano in presunzioni gravi e precise di illecito sportivo.

Parimenti, secondo il Tribunale, costituiva presunzione grave e precisa, il rifiutarsi di consentire all'arbitro di esaminare gli strani oggetti metallici posti sotto la camicia, allontanandosi dalla sede di gioco immediatamente dopo la scoperta.

Già durante il primo controllo, ha osservato il Collegio, a norma degli artt. 11, par. 3 e 11 par. 9 lett. h), l'arbitro avrebbe potuto espellere il giocatore dalla competizione, ma il fatto che non abbia provveduto in tal senso non eliminava la valenza indiziaria ai fini della valutazione dell'illecito sportivo.

Per finire, il Tribunale richiamava l'esito della Consulenza Tecnica affidata ad un professionista di chiara fama, secondo cui *“la probabilità, sulla base del modello Elo, che un giocatore della forza di*



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Ricciardi ottenga un risultato pari o superiore a 5,5 punti contro gli avversari incontrati è dell'ordine del 0,0001%, che corrisponde a un caso su un milione”.

Secondo il consulente “il gioco di Ricciardi ha (avuto) un tasso di errore bassissimo, (...) assolutamente non compatibile con la sua categoria, ma piuttosto conforme al livello di un giocatore tra i primi al mondo in particolare stato di forma” e “il gioco del Ricciardi presenta una elevatissima coincidenza con le prime scelte del software Stockfish, soprattutto nei momenti cruciali della partita”.

Tale consulenza giungeva alla conclusione, ampiamente motivata, che “il gioco di Ricciardi presenta molteplici caratteristiche tipiche del gioco dei computer”.

**** ****

Nei termini di rito, RICCIARDI ha impugnato la decisione, a mezzo dei suoi difensori, con reclamo proposto ai sensi dell'arti 72 RGD.

All'udienza del 09.06.2016, ritualmente costituite le parti davanti alla Corte Federale d'Appello, il Procuratore Federale depositava memoria e chiedeva che il Collegio formulasse al perito ulteriori quesiti, per fornire chiarimenti più dettagliati in ordine alle censure mosse dal ricorrente.

La difesa chiedeva un rinvio dell'udienza per esaminare la memoria, nulla opponeva alle richieste dell'accusa in merito all'integrazione della perizia ma insisteva affinché il perito comparisse personalmente all'udienza di rinvio, per essere esaminato in contraddittorio delle parti.

Con ordinanza allegata agli atti, la Corte accoglieva la domanda della Procura Federale e considerava sufficiente un interpello scritto del perito sui singoli quesiti specificamente proposti.

Peraltro la Corte a questi aggiungeva l'ulteriore richiesta, sollecitata dalla difesa, di spiegare l'affermazione contenuta nell'elaborato peritale, secondo cui il “risultato dell'analisi non è necessariamente indizio di cheating”, come da apposita ordinanza con la quale veniva, altresì, concesso termine alle parti per depositare memorie scritte sino al 21.06.16.

Il Consulente rispondeva con nota scritta pervenuta entro i termini prefissati e che veniva tempestivamente comunicata alle parti.

La difesa, quindi, depositava nei termini memoria autorizzata.



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

La Procura Federale depositava tempestivamente memoria con richiesta di prendere parte all'udienza del 22.06.16 a mezzo Skype, istanza che la Corte accoglieva a mezzo di apposita ordinanza.

All'udienza del 22.06.2016, non essendovi altre richieste o questioni preliminari veniva dichiarata chiusa la fase di istruttoria suppletiva e data la parola alle parti.

Dopo le conclusioni del Procuratore Federale, veniva data la parola al ricorrente che ha spontaneamente riferito la sua versione dei fatti, sia per quanto attiene il suo rendimento frutto di lunghi studi sul funzionamento dei programmi scacchistici che sulla asserita perquisizione dallo stesso subita.

Venivano, quindi sentiti i due difensori presenti che all'esito della discussione formulavano le rispettive conclusioni.

Dopo aver rispettivamente replicato, richiamandosi ai rispettivi atti le parti così concludevano:

- Procura Federale: conferma della decisione
- Ricorrente: riforma della decisione con proscioglimento dagli addebiti.

DIRITTO

Preliminarmente, si rileva che il processo disciplinare sportivo ha a lungo prospettato agli operatori una serie di problemi e ci si è posti il dubbio se la loro soluzione debba essere, nonostante le possibili antinomie con il diritto statale, endordinamentale o se invece quest'ultimo debba essere di ausilio, ancorché in limiti determinati.

Orbene, con l'articolo 2 del Codice di Giustizia Sportiva, recepito dal RGD all'art. 38, sono stati fissati i principi del processo sportivo. Tali norme impongono, tra l'altro, di attuare in tutti i procedimenti di giustizia i principi della parità delle parti, del contraddittorio, e del giusto processo. Assume particolare rilievo in questa sede l'articolo 2 comma 6 CGS e l'art. 38 comma 6 RGD, che prescrivono *“per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.*



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Muovendo da tale essenziale premessa si possono, ora, esaminare in dettaglio i motivi di gravame.

**** ** ****

PRIMO MOTIVO

Con il primo motivo d'impugnazione il RICCIARDI ha eccepito la tardività della relazione peritale, in violazione dell'art. 71 RDG, con conseguente inammissibilità dell'elaborato.

Secondo il ricorrente, a termini di regolamento, lo stesso doveva essere trasmesso al Tribunale Federale almeno dieci giorni prima dell'udienza ed il mancato rispetto di tale termine ha prodotto l'impossibilità di elaborare le dovute osservazioni, con violazione del diritto di difesa.

L'eccezione appare infondata e non è, comunque, ammissibile in questa sede.

Innanzitutto è pacifico che il reclamante non abbia avanzato alcuna richiesta o eccezione in proposito nell'udienza del 4 aprile 2016, nel corso della quale ha discusso anche della CTU.

Si precisa, poi e per completezza, che il reclamante era stato formalmente invitato dal Tribunale a nominare un consulente di parte e non si è avvalso di tale facoltà.

Si aggiunga che la circostanza che tra il deposito della relazione e la successiva udienza non siano intercorsi i dieci giorni previsti dall'art. 71 RGD avrebbe legittimato, al più, l'eventuale richiesta di un rinvio dell'udienza e non certo la inammissibilità della CTU.

Non può essere, pertanto, ravvisata alcuna lesione del diritto di difesa.

L'eccezione sarebbe, del resto, a tutto voler concedere, inammissibile in quanto per consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'inosservanza del termine de quo produce, al più, una nullità di natura relativa sanata se non eccepita al primo momento utile, vale a dire nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione e nella fattispecie da individuare nell'udienza di discussione avanti il Tribunale (cfr. *ex plurimis*: Cass. Sez. II, 24.02.2016, n. 3657; Cass. Sez. III, 31.01.2013, n. 2251; Cass. Sez. II, 15.04.2002, n. 5422).

SECONDO MOTIVO



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Con il secondo motivo rubricato come “**sul principio relativo al rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale e sulla conseguente valutazione del materiale probatorio come emerso nel corso dell’istruttoria**” la Difesa, in realtà, affronta una molteplicità di problematiche collegate, che possono essere sintetizzate come segue.

Per quanto attiene i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, il Ricciardi afferma la necessità di fare riferimento ai principi del giusto processo e alle norme di garanzie del procedimento penale e lamenta, quindi, che vi sarebbe stata una affermazione di responsabilità non al di là del ragionevole dubbio. A tal fine, viene, altresì citata una sentenza della Commissione Giustizia e Disciplina di Appello nel caso Cereda.

A prescindere dal fatto che appare evidente la differenza di materiale probatorio rispetto al caso citato con evidente inconferenza del riferimento, merita, innanzitutto, ricordare come vi sia stata, tra i due fatti de quo, una significativa modifica normativa.

Il regolamento in vigore all’epoca dei fatti addebitati al Ricciardi indica in modo espresso come riferimento il codice di procedura civile e correttamente a questo ha fatto riferimento il Tribunale Federale nella propria decisione. Alla luce di tale espressa indicazione regolamentare è ormai principio consolidato che per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come richiesto nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche *i lodi del 23.06.2009 Ambrosino contro FIGC; 26.08.2009 Fabiani contro FIGC; 03.03.2011 Donato contro FIGC 31.01.2012 Saverino contro FIGC*).

Si può quindi concludere, in linea con la più recente giurisprudenza degli organi di Giustizia Sportiva, sia endofederali che esofederali, che lo standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme antidoping (il cheating fa parte sicuramente di tal categoria), laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio .

Si tratta di un principio vigente al quale deve assegnarsi una portata generale, che questa Corte ritiene sia stato applicato correttamente dal Tribunale Federale, come evidenziato in seguito.

Il RICCIARDI ha inoltre lamentato una inversione del principio di presunzione d'innocenza, in quanto il Tribunale sarebbe partito da una presupposta colpevolezza, nonostante fosse emersa da ogni parte, anche a conclusione della fase istruttoria, la totale assenza di una sua responsabilità, per mancanza di prove.

Nel criticare la valenza probatoria degli elementi di fatto utilizzati a fondamento della decisione, il RICCIARDI ha osservato:

- che non costituisce prova il presentarsi in costante ritardo, fatto neppure dimostrato da verbali o altri atti ufficiali;
- che non costituisce prova l'indossare una camicia di tessuto scuro, spesso e pesante, tanto più che alcune fotografie dimostrano che, almeno in due occasioni, RICCIARDI indossasse due camicie diverse;
- che non costituisce prova il tenere la camicia abbottonata;
- che la temperatura media della sala non consentiva di ritenere ingiustificato l'indossare una camicia di tessuto pesante;
- che in Italia esiste ancora la libertà di vestirsi come meglio si creda;
- che non costituisce prova, non essendo vietato, giocare mantenendo costantemente una posizione rigida ed eretta, senza modificarla mai (*"questa Difesa è in attesa che venga prodotto un regolamento, una circolare, una lettera, in somma un qualche cosa che vieti la posizione rigida ed eretta davanti alla scacchiera!"* Così in reclamo)
- che non costituisce prova il tenere una bottiglia d'acqua davanti a sé;
- che non costituisce prova il fatto che RICCIARDI sudasse;
- che non costituisce prova il fatto di tenere le braccia conserte con le mani sotto l'ascella;
- che non costituisce prova chiudere ed aprire gli occhi durante una partita;



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

- che non costituisce prova portare davanti a sé la bottiglietta d'acqua;
- non vi è prova che RICCIARDI avesse declinato l'invito degli avversari di commentare le partite al termine delle stesse. Sul punto, RICCIARDI, in udienza, ha smentito la circostanza e, inoltre, osserva che non esiste un regolamento che lo imponga;
- che, durante il controllo effettuato dopo il 5° turno, secondo quanto dichiarato dall'arbitro, “non è emerso nulla di sospetto e il giocatore ha continuato a giocare”. Subito dopo il RICCIARDI ha battuto MAZUR, cosa che sarebbe inspiegabile dopo il controllo, se non ammettendo che la vittoria fosse esclusivo frutto delle sue capacità (visto che non era emerso nulla di sospetto);
- che non vi è prova certa sulle concrete fattezze del “ciondolo”.
- che l'arbitro CONQUERAT, pur avendo confermato di avere visto che RICCIARDI avesse reiteratamente tentato di togliere qualcosa da sotto l'ascella, ha poi aggiunto che non aveva visto che cosa RICCIARDI cercava di togliersi.

Sulla questione del ciondolo, il ricorrente ha sottolineato con forza la contraddittorietà delle testimonianze, per i seguenti motivi:

- Il teste CASSANI ha dichiarato che RICCIARDI aveva un ciondolo di “forma quadrangolare nero”, mentre l'arbitro COQUERAT lo ha definito un ciondolo “rettangolare di circa 3 cm x 4 cm, spesso 1 cm di colore marrone scuro, con un filo marrone scuro” e non ha potuto affermare che avesse un foro.
- l'arbitro ha dichiarato che nessuno aveva toccato il ciondolo, eppure in sede di testimonianza ha dichiarato che era “visivamente di materiale rigido e non morbido”;
- l'arbitro ha dichiarato di non poter asserire che il ciondolo avesse un foro, tuttavia la Procura, nell'atto di deferimento, ha scritto che alla vista degli astanti (tra cui anche l'arbitro e il sig. Rossi Cassano) il ciondolo consisteva in un oggetto di tipo quadrangolare tipo scatola fiammiferi, di colore scuro, che aveva al centro un foro tipo fotocamera”
- Il teste Rossi Cassani ha detto di aver visto una scatoletta quadrangolare, collegata a fili apparentemente elettrici. Il ciondolo era di colore nero, con all'interno un foro che gli



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

- sembrava un obiettivo, tenuto fermo al centro del costato da un intreccio di fili, collegato con lo scollo della canottiera e non ciondolava.

In sostanza, il ricorrente ha evidenziato le contraddizioni tra le testimonianze su forma, colore e posizione dell'oggetto, oltre a sottolineare le incertezze nella sua descrizione. Inoltre, ha posto l'interrogativo su come potesse funzionare una telecamera dietro una camicia di tessuto pesante e sempre abbottonata.

Le censure non sono fondate.

E' lo stesso Tribunale Federale che si pone doverosamente la problematica di distinguere tra elementi probatori neutri ed elementi di maggior riscontro, pervenendo correttamente ad una valutazione complessiva che configura un quadro probatorio assolutamente idoneo a supportare l'affermazione di una responsabilità disciplinare.

Vi sono, di tutta evidenza, elementi di mero contorno, come, ad esempio, la presenza costante di una bottiglia d'acqua, o il battito delle palpebre. Vi sono però, al contrario, altri elementi, presi in considerazione dal Tribunale, che assumono una ben diversa rilevanza.

In particolare, ad esempio, l'indossare una camicia di tessuto pesante, nonostante il clima caldo (in un contesto in cui gli altri giocatori indossavano abiti leggerissimi) è comportamento anomalo, ma non ancora univoco. Tuttavia, il sudare copiosamente, per tutta la durata del torneo, ricorrendo continuamente all'uso di fazzoletti di carta invece di alleggerire l'abbigliamento nel corso del torneo, porta già al sospetto che ci fosse un preciso interesse a non cambiare il proprio abbigliamento a favore di altri indumenti che lasciassero più scoperta la propria persona.

Se si aggiunge la presenza di un oggetto di strana fattura, legato alla canottiera con fili all'apparenza elettrici e cucito alla canottiera al punto da renderlo immobile (fatto non necessario per un semplice monile), si comincia a realizzare un quadro di concordanza degli indizi sempre più stringente.

A tale riguardo, appare di grande rilievo quanto affermato in udienza dai testimoni Coquerat e Rossi Cassani, secondo cui l'oggetto da loro veduto addosso al RICCIARDI era differente da quello



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

riprodotto nelle fotografie allegate dalla Difesa ed appare altresì significativo che siano state prodotte solo fotografie e non esibito l'oggetto.

Nulla viene dalla Difesa rilevato con riferimento a quanto affermato dai testi Coquerat e Rossi Cassani sul fatto che RICCIARDI avesse tale oggetto cucito con filo alla canottiera ed al fatto che il medesimo tentava di togliersi qualcosa da sotto un'ascella.

Anche alla luce dei principi che regolano il processo civile, tali ultimi elementi non disconosciuti, assumono pieno valore.

Peraltro, le differenze tra le testimonianze sulle fattezze dell'oggetto, segnalate con forza dal ricorrente, in realtà riguardano aspetti del tutto marginali.

E' del tutto normale che, in assenza di un controllo accurato - che RICCIARDI non ha consentito - , la descrizione degli astanti si sia focalizzata sugli aspetti visibili ed essenziali dell'oggetto, definito come "*tipo scatola di fiammiferi*" da cui dipartivano fili apparentemente elettrici e cucito alla canottiera.

Se RICCIARDI avesse consegnato l'oggetto o ne avesse consentito l'ispezione, tali marginali differenze di descrizione sarebbero venute meno. Ma, nella sostanza, la convergenza delle deposizioni è univoca su taluni elementi decisivi, che portano ad escludere che si trattasse solo di un ciondolo: a parte le forme, non vi è nessuna ragione, infatti, di ancorare un monile alla canottiera mediante una cucitura, né di collegarlo ad altri oggetti mediante fili apparentemente elettrici.

La prova immediata che fosse realmente un ciondolo poteva essere, comunque, immediatamente fornita da RICCIARDI consegnandolo all'arbitro oppure consentendo che fosse fotografato: è evidente che ciò avrebbe fatto cessare, immediatamente, ogni motivo di sospetto a suo carico.

Ma il giocatore si è rifiutato.

Il rifiuto di sottoporsi ai controlli assume un aspetto importante nella valutazione degli indizi, per la sua intrinseca gravità.

Tale rifiuto spiega - facendo venire meno anche la relativa censura del ricorrente - la dichiarazione dell'arbitro resa al termine del 5° turno di gioco, secondo cui "non è emerso nulla di sospetto e il giocatore ha continuato a giocare".



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

E' del tutto ovvio che non sia emerso nulla di sospetto soltanto perché RICCIARDI ha rifiutato di togliersi la camicia, limitandosi a mostrare il contenuto delle tasche (da cui non era emerso nulla di sospetto) e proponendo di... togliersi i pantaloni.

Va da sé che la successiva partita contro MAZUR sia stata giocata senza che gli arbitri si fossero ancora avveduti di quanto il Ricciardi potesse avere sotto la camicia.

Soltanto il successivo utilizzo di un metal detector ha consentito, malgrado le resistenze, di scoprire quanto fino al quel momento occultato.

Queste risultanze, di fatto e giuridicamente rilevanti, si legano alla circostanza di rifiutare sistematicamente il confronto con gli avversari a fine partita : fatto di per sé lecito, ma sintomatico, se collegato agli altri.

Si tratta, infatti, di una prassi abituale nel mondo scacchistico, ad ogni livello, che mette a confronto immediatamente le valutazioni e le analisi dei giocatori e , soprattutto, i processi mentali che hanno portato o escluso l'effettuazione di mosse o varianti.

La sottrazione a questo confronto non è per nulla comune ed accresce il mosaico probatorio con un ulteriore significativo tassello.

TERZO MOTIVO

Il ricorrente contesta i risultati della Consulenza Tecnica.

A tal proposito la difesa evidenzia che il programma utilizzato per la redazione della perizia (Stockfish 7) è stato commercializzato dopo i fatti di cui è causa, con la conseguenza che la perizia è stata elaborata con parametri diversi da quando si è giocato il torneo di Imperia in quanto all'epoca esisteva ancora la versione 6.

Il ricorrente, dunque, chiede come avesse potuto ricevere suggerimenti da un programma che ancora non esisteva e contesta anche la correttezza di alcune annotazioni, per avere il CTU analizzato mosse diverse da quelle giocate.



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Infine, sottolinea che è stato effettuato un esame partendo da un punteggio ELO pari a 1829, quando invece la sua classifica reale (non ancora aggiornata) era di 1868, con conseguente vizio dell'esito finale.

Non sono fondate le censure sulla metodologia utilizzata dal consulente tecnico, perché riguardano aspetti non decisivi per inficiarne l'esito, come meglio specificato dal consulente nell'integrazione richiesta dal Collegio.

L'errore di indicazione dell'ELO di RICCIARDI (1829 in luogo di 1868) è da considerarsi infinitesimale ai fini del prodotto finale, tenuto conto della eccezionale qualità di gioco dimostrata da RICCIARDI, giudicata dal CTU "conforme al livello di un giocatore tra i primi al mondo in particolare stato di forma" vale a dire di un Grande Maestro con ca 900 punti ELO in più, che sono, notoriamente, moltissimi.

Parimenti, non ha rilievo l'utilizzo di una versione software successiva alla data del torneo (Release 7, in luogo della versione 6), perché, come correttamente ha valutato il Tribunale, la difesa non ha dato alcuna dimostrazione che le indicazioni del programma circa le mosse del RICCIARDI sarebbero state diverse, a seconda delle sue diverse edizioni.

A ciò è da aggiungere che, se ciò fosse vero, considerata la coincidenza tra le scelte di Stockfish 7 e le scelte del RICCIARDI, si dovrebbe ammettere che lo sviluppo del programma tra la versione 6 e la versione 7 si sarebbe ispirata, ad opera della ditta di programmazione, proprio al gioco del RICCIARDI (tesi propugnata dal ricorrente).

E' evidente che questa eventualità ha una probabilità assolutamente minore della più remota coincidenza, ed è quindi, francamente da scartare.

Per finire, non hanno peso gli errori di indicazione di alcune mosse, che hanno riguardato solo la trascrizione nell'elaborato su un documento Word, ma non l'analisi effettuata dal programma.

La perizia non è elemento decisivo per la valutazione finale, che è tratta dal quadro probatorio sopra descritto, ma meritano di essere menzionate alcune considerazioni in essa contenute.

La prima ha riguardato la valutazione dei risultati, giudicati straordinari per un giocatore della forza di RICCIARDI, il quale si è espresso come uno dei migliori giocatori al mondo in momento di particolare forma.



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

La seconda, invece, ha riguardato le caratteristiche del gioco, da giudicarsi sovrapponibili a quelle dei computer.

Tra queste, la tendenza a non semplificare il gioco una volta conseguito un vantaggio, tuffandosi in complicazioni tattiche, spesso rischiose, pur di raggiungere un incremento del valore differenziale. Si tratta di una strategia tipica delle macchine, per definizione prive di tensione emotiva ed assolutamente lontana da quella espressa da ogni altro giocatore, pur ai massimi livelli mondiali.

QUARTO MOTIVO

Il reclamante lamenta la violazione delle norme internazionali in materia di cheating, che richiedono l'evidenza dell'uso di un dispositivo nel sede di gioco.

A prescindere dalla ammissibilità di un motivo di reclamo indicato in modo così generico, e in violazione dell'art. 342 c.p.c., ritiene la Corte che si tratti, in buona, sostanza, di una variazione sul tema delle censure già proposte al punto sub 2 e non può che richiamarsi a quanto già detto in tema di formazione e valutazione della prova.

QUINTO MOTIVO

Alle precedenti considerazioni, il ricorrente ha aggiunto:

- l'irritualità della presenza del CASSANI al momento dei controlli, che non era arbitro, ma semplice partecipante al torneo, anche se organizzatore;
- la rinuncia degli organizzatori ad invocare l'intervento dei carabinieri, nonostante l'apparente flagranza di un reato (sul punto il ricorrente ipotizza che il non aver chiesto l'intervento dei carabinieri fosse frutto della consapevole decisione dei controllori, definiti
- "Tribunale dell'Inquisizione", di procedere in autonomia, consapevoli e fiduciosi del fatto di essere, ormai, "tutti contro uno").



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

- che desta meraviglia la dichiarazione dell'arbitro, il quale avrebbe detto al RICCIARDI che se avesse consegnato il ciondolo avrebbe potuto continuare a giocare.
- il comportamento censurabile dell'arbitro COQUERAUT, il quale ha rilasciato alla stampa accuse nei confronti del ricorrente, in violazione dei doveri che il Regolamento impone agli arbitri;
- il dilettantismo nel gestire la vicenda, nel corso della quale non sono state fornite al giocatore le dovute spiegazioni e fatti i previsti ammonimenti.
- Per finire, il ricorrente ha affermato che le sue straordinarie performances erano dovute al fatto di avere praticato yoga e training autogeno.
- A tal proposito ha ricordato il caso di Alexander Alekhine che riuscì a vincere contro l'imbattibile Capablanca, dopo essersi ritirato in campagna ed aver smesso di bere e di fumare, oltre ad eseguire esercizi ginnici e lamenta come di tutto ciò il Tribunale Federale avesse mostrato di non avere conoscenza.

Le censure mosse al comportamento dell'arbitro o al dilettantismo mostrato nelle operazioni di controllo, a prescindere dalla loro fondatezza, non attengono al *thema probandum*.

Tra l'altro, l'incertezza mostrata nelle decisioni da prendere (ad esempio, non chiedere l'intervento dei Carabinieri) può ben spiegarsi anche con l'assoluta eccezionalità della situazione verificatasi, che non ha specifici precedenti nella storia delle competizioni scacchistiche, che si son trovate come e più di molti campi della vita a dover fare i conti con tecnologie sino a pochi anni orsono del tutto impensabili.

In questo contesto, il collegio arbitrale che, si badi bene, non ha la qualifica ed i poteri di un pubblico ufficiale, si è dovuto porre problemi di difficilissima soluzione, che si muovevano tra l'esigenza di garantire il corretto andamento della competizione e i diritti della persona, alcuni dei quali di natura personale.

Inconferente appare, infine, il richiamo alle vicende biografiche di Alexander Alekhine, trattandosi evidentemente di una considerazione, piuttosto impropria, e non di un motivo di impugnazione.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

PQM

respinge il reclamo e, per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.

Si trasmette alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Verona/Milano li 28/06/2016

Il Presidente Gianfranco Ceoletta

I Giudici

Luca Malvezzi Campeggi

Luca Sergio